PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 16-03-16 N.20

OGGETTO: PIANIFICAZIONE CIMITERIALE AI SENSI DEL R.D.27/07/1934, N.1265 E L.R. 04/03/2010, N.10 E D.G.R.V. N. 433 DEL 04/04/2014. DEFINIZIONE DEI VINCOLI.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Ass. Campese;

Richiamato il Regio Decreto del 27/07/1934, n.1265 (TULS – Testo Unico Leggi Sanitarie) come modificato dalla L.01/08/2002, n.166 – art.28 "Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali" – che così recita:

- "Il Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le sequenti condizioni:
- a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici.

La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre".

Il comma 5 ammette che l'area vincolata possa essere ridotta in deroga al limite di legge, per dare esecuzione a opere pubbliche o attuazione ad un intervento urbanistico, attribuendo così al Consiglio Comunale un ampio potere discrezionale circa l'autorizzabilità della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, purché sia assicurato il rispetto delle esigenze di salubrità (attestato dal parere obbligatorio e vincolante espresso dall'autorità sanitaria) e "tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area".

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n.433 del 04/04/2014 (BUR n.41/2014) avente ad oggetto la *definizione dei requisiti dei cimiteri di cui all'art.2, comma 2, lettera a) della L.R. 04/03/2010, n.18 "Norme in materia funeraria"* dove tra l'altro si stabilisce che:

"L'area di rispetto, definita dall'articolo 338 del regio decreto n. 1265/1934 ...omissis... è individuata considerando:

- a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;
- b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;
- c) la presenza di servizi ed impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto".

Richiamate:

- la Delibera consiliare n.6 del 10/01/2008 con la quale è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) denominato "Terre di Pedemontana Vicentina", ai sensi dell'art.15 della L.R. 23 aprile 2004, n.11 e ss. mm. ed ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n.2777 del 30/09/2008 (pubblicata sul B.U.R. n.87 del 21/10/2008) con la quale è stata ratificata ai sensi dell'art.15, comma 6, della L.R. 11/2004 l'approvazione del PATI dei Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di

Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano, a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi tenutasi il 12/09/2008:

Atteso che il Piano Regolatore Comunale del Comune di Sarcedo è costituito da:

- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) tra i Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano ratificato, ai sensi dell'art.15, comma 6, della L.R. 11/2004, ratificato con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n.2777 del 30-09-2008;
- Piano degli Interventi, di cui alla delibera consiliare n.11 del 14/04/2009, come poi variato anche a seguito delle deliberazioni consiliari n.26 del 26/07/2010, n.61 del 29/12/2010, n.12 del 02/05/2013 e n.43 del 11/11/2013, n.33 del 17/06/2015;
- Norme Tecniche Operative variate con delibera di Consiglio Comunale n.32 del 17/06/2015

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.60 del 16/11/2015 di "ADOZIONE DEL SESTO PIANO DEGLI INTERVENTI (VARIANTE)." pubblicata il 23/11/2016.

Vista la relazione sulla "Pianificazione Cimiteriale" redatta dallo studio "**D:RH_Dinale-Rigonat Hugues architetti e associati**", con sede legale in via Temanza 1, 30170 Mestre-Venezia depositata il 07/03/2016 (prot.n.2505) ed integrata con le quote planimetriche il 18/03/2016 dalla quale si evince lo stato dei cimiteri esistenti, la loro necessità di eventuale ampliamento e i tassi di natalità / mortalità / tassi di crescita nel Comune di Sarcedo e relativo fabbisogno di sepolture.

Considerato che:

- la citata L.R.18/2010 prevede che ogni Comune sia tenuto a predisporre un piano cimiteriale, per i cimiteri esistenti o in progetto, al fine di rispondere alla necessità di sepoltura (rif. art.27, comma 2);
- tale pianificazione approvata dal Consiglio comunale ha valenza almeno decennale e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano stesso;
- le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto , come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico;
- il <u>cimitero Sant'Andrea di Sarcedo</u> rimane definitivamente bloccato allo stato attuale non essendoci le condizioni per una sua futura espansione;
- per il <u>cimitero di Santa Maria di Madonnetta</u> non ci sono per il prossimo decennio ulteriori esigenze di ampliamento della struttura esistente; tuttavia, al fine di preservare la possibilità di futura espansione a ovest, si prevede idonea fascia di vincolo.

Richiesto il parere alla competente ULSS 4 via PEC il 11/03/2016 (prot.n.2759) indirizzato alla d.ssa Licia Sartori, responsabile del Servizio Igiene e Sanità.

Sentito il parere espresso verbalmente al Sindaco il giorno 18/03/2016 dalla d.ssa Licia Sartori (in attesa di quello scritto per problemi di lettura dei files)

Sentita la commissione consiliare urbanistica in data 21/03/2016;

Constatato che il contenuto della presente non risulta in contrasto con le previsioni urbanistiche degli strumenti di pianificazione di livello superiore.

Considerato che lo schema della presente delibera, con i relativi allegati, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente ai sensi del D.lgs 33/2013;

Udita la discussione avvenuta:

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art.49 del d.lgs. 267/2000.

Preso atto che il Segretario Comunale ha attestato la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti.

Preso atto che gli interventi integrali sono registrati su supporto informatico, conservato in atti, ai sensi dell'articolo 43, comma 2°, del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

Il Consiglio	Comunale	con la	ı seguente	votazione,	effettuata	in forma	palese,	che	dà il	seguente
risultato:										
presenti:	_									
votanti:										
favorevoli: _										
contrari:	_									
	_			DELIBE	ERA					

- 1. di APPROVARE il Piano Cimiteriale così come redatto dallo studio "D:RH_Dinale-Rigonat Hugues architetti e associati", in premessa meglio definito, con individuati e definiti i relativi vincoli cimiteriali;
- 2. di **CONFERIRE MANDATO** al Responsabile dell'Area Tecnica di provvedere ai necessari adempimenti di pubblicità;
- 3. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del Testo Unico 18/082000, n.267;
- 4. di stabilire che le modifiche apportate con la presente vengano recepite dallo strumento urbanistico.

Oggetto: PIANIFICAZIONE CIMITERIALE AI SENSI DEL R.D.27/07/1934, N.1265 E L.R. 04/03/2010, N.10 E D.G.R.V. N. 433 DEL 04/04/2014. DEFINIZIONE DEI VINCOLI.-

Pareri art. 49 – comma 1 – Decreto Legislativo n. 267 d	lel 18.08.2000					
Il responsabile del servizio per la regolarità tecnica:						
Parere Favorevole						
Addì, 18-03-2016	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Toniolo Francesco					
Il responsabile del servizio per la regolarità contabile:						
Il Segretario Comunale attesta la conformità della prese ai regolamenti.	ente deliberazione alle leggi, allo statuto ed					
Parere Favorevole						
Addì, 18-03-2016	IL SEGRETARIO COMUNALE					
	Saccardo Fiorenzo					